



Comune di Rosolini

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO

per l'istituzione in seno al Consiglio Comunale di Commissioni permanenti di studio e di consultazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 21/02/1976 (art. 51 bis Ordinamenti Enti Locali approvato con Legge Regionale 15/03/1963, n. 16)

APPROVAZIONE

- Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 04/04/1977

MODIFICHE

- Delibera del Consiglio Comunale n. 214 del 12/12/1977

- Delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 08/01/1998

- Delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 04/03/2010

COMMISSIONI CONSILIARI DI STUDIO E DI CONSULTAZIONI

Art. 1

Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 21/02/1976 (art. 51 bis Ordinamento Amministrativo Enti Locali Regione Siciliana, approvato con la Legge Regionale 15/03/1963, n. 16), le seguenti Commissioni:

- **1^a Commissione - Affari Generali, Solidarietà Sociale, Lavoro, Emigrazione, Agricoltura**
- **2^a Commissione - Programmazione Economica, Bilancio, Finanze**
- **3^a Commissione - Lavori Pubblici, Urbanistica, Comunicazioni**
- **4^a Commissione - Istruzione Pubblica, Musei, Biblioteca, Spettacolo, Sport e Turismo**
- **5^a Commissione - Igiene e Sanità**
- **6^a Commissione - Polizia Urbana e Annona**

Art. 2

Alle Commissioni di cui all'art. 1 vengono attribuite le competenze secondo le materie a fianco segnate:

- **1^a Commissione - Affari Generali, Solidarietà Sociale, Lavoro, Emigrazione, Agricoltura**
Organizzazione generale degli Uffici e dei Servizi comunali - Personale in genere - Regolamenti Comunali e delle istituzioni comunali, assunzione diretta ed appalti pubblici servizi, costituzione Consorzi, variazione circoscrizione territoriale, creazione istituzioni pubbliche comunali, nomina rappresentanti del Comune presso Enti ed Organismi esterni, elezioni, Consigli di quartiere, solidarietà sociale, lavoro, emigrazione, agricoltura, altre materie affini ed attinenti.
- **2^a Commissione - Programmazione Economica, Bilancio, Finanze**
Programmazione Economica, Bilancio preventivo, Conto Consuntivo e Revisori dei Conti - Storno di fondi - Nuovi impegni di spesa, maggiori spese, obbligazioni e mutui, tesoreria, economato, inventari, magazzini e depositi attrezzi in genere, alienazioni, acquisti di competenza - altre materie affini ed attinenti.
- **3^a Commissione - Lavori Pubblici, Urbanistica, Comunicazioni**
Lavori comunali in economia ed in appalto - Cantieri - Appalti lavori statali - Regionali, Cassa per il Mezzogiorno - Cimiteri - Manutenzione strade interne ed esterne, edifici pubblici comunali ed altri Servizi attinenti.

Piano Regolatore ed altri strumenti urbanistici - Regolamento edilizio - Edilizia - Demanio pubblico - Circolazione stradale e relativa segnaletica - Parchi e Giardini pubblici - Verde pubblico in genere - Trasporti urbani.

Le predette Commissioni debbono fornire gli elementi di studio ed esprimere i pareri per le materie di cui sopra a richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco entro in termini stabiliti nella richiesta stessa

-4^a Commissione - Istruzione Pubblica, Musei, Biblioteca, Spettacolo, Sport e Turismo

Problemi scolastici - Edilizia scolastica - Biblioteca - Musei - Manifestazioni varie - Sport e turismo - Altre materie affini ed attinenti.

- 5^a Commissione - Igiene e Sanità

Problemi igienici sanitari relativi a tutti i settori comunali -Problemi ecologici - Nettezza urbana.

-6^a Commissione - Polizia Urbana e Annona

Servizi istituzionali della Polizia Urbana in collaborazione con la Commissione Affari Generali ed Urbanistica - Commercio, prezzi, mercati - Altre materie affini ed attinenti.

OBBLIGATORIETA' DEL PARERE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 3

È obbligatorio il parere delle rispettive Commissioni di cui agli articoli precedenti, per l'adozione delle deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale, concernenti le materie relative ai nn. 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 e 16 dell'art. 51 dell'Ordinamento Amministrativo Enti Locali, approvato con la citata legge n. 16 (art. 6 Legge Regionale n. 1 del 21/02/1976).

Il predetto parere deve essere espresso, a seguito richiesta del Sindaco, entro il termine di sette giorni, con le modalità previste dagli articoli che seguono.

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Art. 4

Per la composizione delle Commissioni si osserva il principio della rappresentanza proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari, giusto l'art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 21/02/1976, art. 51 bis dell'Ordinamento degli Enti Locali.

Le Commissioni permanenti di cui all'art. 1 sono formate da un numero di Consiglieri non inferiori a 4 (quattro) né superiore a 7 (sette).

Ogni gruppo consiliare ha diritto di fare eleggere in seno alle Commissioni istituite un numero di Consiglieri da ripartire nel senso di assicurare il predetto principio di rappresentanza proporzionale nelle Commissioni medesime.

(Modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 214 del 12/12/1977)

Le Commissioni permanenti di cui all'art. 1 sono così formate dal numero dei Consiglieri appresso indicato:

- 1^a Commissione - Cinque
- 2^a Commissione - Cinque
- 3^a Commissione - Cinque
- 4^a Commissione - Cinque
- 5^a Commissione - Cinque
- 6^a Commissione - Cinque

Totale n. 30 da assegnare ai 18 Consiglieri

Ogni Consigliere può far parte di più Commissioni

La rappresentanza proporzionale di ciascun Gruppo Consiliare in seno alle Commissioni, viene così determinata:

si divide il numero dei membri elettivi per il numero dei Consiglieri assegnati al Comune e si ottiene un quoziente. Si moltiplica, poi, il quoziente per il numero dei Consiglieri di ogni Gruppo e per il numero totale delle Commissioni e si ottiene il numero dei Consiglieri spettanti ad ogni Gruppo per tutte le Commissioni. Le porzioni decimali non superiori a 50 vengono arrotondate per difetto, mentre quelle superiori vengono arrotondate per eccesso. In presenza di più frazioni uguali, i Capi Gruppo Consiliari decideranno di comune accordo all'assegnazione ai Gruppi interessati.

(Modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 08/01/1988)

ELEZIONI DELLE COMMISSIONI

Art. 5

Le Commissioni di cui all'art. 1 sono elette, con deliberazione del Consiglio, a scrutinio segreto, e ciascuna per il numero di membri previsto dal precedente art. 4.

Per la elezione dei Componenti delle Commissioni, il Consiglio fissa, nella seduta all'uopo indetta, le modalità di votazione della scheda (cioè il numero dei nomi che ciascun Consigliere può votare).

I Componenti delle Commissioni risultano eletti, sotto l'osservanza dei commi precedenti, **con il maggior numero di voti riportati, e a parità di voti il più anziano di età.** Sono salve le norme di cui il seguente art. 7.

DURATA DELLE COMMISSIONI

Art. 6

Le Commissioni di cui all'art. 1 durano in carica per tutto il periodo del mandato dei Consigli Comunali.

INCOMPATIBILITA'

Art. 7

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale sono incompatibili con la carica di componente di tutte le Commissioni.

~~(Modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 08/01/1988)~~

La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con la carica di componente di tutte le Commissioni Consiliari.

(Modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 04/03/2010)

Il Sindaco e gli Assessori sono comunque incompatibili con la carica di componente di tutte le Commissioni.

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8

Le Commissioni vengono di solito convocate dal rispettivo Presidente ed in caso di urgente necessità o per qualsiasi altra causa dal Sindaco, mediante diramazione di apposito invito con ordine del giorno, da notificare a mezzo del Messo Comunale, almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 9

Le Commissioni, nella loro prima seduta, con l'intervento della maggioranza assoluta dei Componenti assegnati a ciascuna Commissione, procedono alla elezione, nel proprio seno, del Presidente, di un Vice Presidente (che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento) e di un Segretario, a scrutinio segreto e con il maggior numero di voti riportati. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 10

Tutte le Commissioni, per le questioni di studio o di consultazione, deliberano, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei Componenti assegnati a ciascuna Commissione, e a maggioranza assoluta di voti (in caso di parità prevale il voto del Presidente).

La maggioranza per rendere valida l'adunanza, nella seconda convocazione, non deve essere mai inferiore a **tre** dei Consiglieri assegnati, mentre le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza assoluta di voti (in caso di parità prevale il voto del Presidente).

(Modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 08/01/1988)

Nel caso di 2^a convocazione in assenza del Presidente e del Vice Presidente a parità di voti prevale quello del membro più anziano di età.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Art. 11

Le Commissioni, per ogni singolo oggetto di studio e di consultazione o parere da dare, debbono redigere formale verbale di deliberazione su apposito registro, redatto a cura del rispettivo Segretario, e sottoscritto dai Commissari presenti e dello stesso Segretario. In caso di assenza funge da Segretario il membro più giovane.

A giudizio di ogni Commissione, i verbali deliberati possono essere resi pubblici, per estratto o riassunto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, tramite la segreteria Generale.

Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco possono sempre richiedere la pubblicazione all'Albo dei verbali delle deliberazioni delle Commissioni.

Le richieste di studio e di consultazione da parte del Consiglio della Giunta e del Sindaco, vanno rimesse alla Segreteria Generale a cura e firma del Segretario della Commissione per estratto dal predetto registro dei verbali delle deliberazioni.

Art. 12

Le Commissioni possono sottoporre al Consiglio Comunale e agli altri organi dell'Amministrazione proposte concrete, di propria iniziativa, su studi compiuti, per tutte le materie indicate nel precedente art. 2, allo scopo di poterle tradurre in proficui dibattiti ed in eventuali adeguati provvedimenti nell'interesse del Comune.

DECADENZA

Art. 13

Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza di ciascun Commissario il quale **non partecipa a tre sedute consecutive della Commissione, senza giustificato motivo, sebbene regolarmente invitato.**

Può dichiarare la decadenza, altresì, dell'intera Commissione, la quale non abbia aderito alla richiesta del parere d'obbligo da dare, previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, e per i pareri sulle materie di cui all'art. 2.

DIMISSIONI

Art. 14

Le dimissioni dei Componenti vanno presentate ai rispettivi Presidenti, che riferiscono al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco e mediante iscrizione all'ordine del giorno.

ASTENSIONE DALLE DELIBERAZIONI

Art. 15

I Componenti di ciascuna Commissione, per quanto riguarda l'astensione nelle deliberazioni, devono osservare l'art. 176 dell'Ordinamento Enti Locali già menzionato.

PERSONALE DEL COMUNE DA ASSEGNARE ALLE COMMISSIONI

Art. 16

Alle Commissioni previste dal presente Regolamento possono essere destinati, per il normale disbrigo delle relative pratiche, dipendenti comunali, scelti preferibilmente fra

coloro i quali sono distaccati ai rami dei vari Assessorati, con ordine di servizio del Sindaco, sentito il Segretario Generale.

Il Segretario Generale, in conformità anche delle disposizioni del Sindaco, coordina tutte le pratiche da assegnare alle varie Commissioni, tramite pure gli Assessorati, impartendo le necessarie istruzioni al personale destinato alle commissioni medesime.

GETTONI DI PRESENZA

Art. 17

Con deliberazione del Consiglio Comunale, possono essere estesi ai Componenti delle Commissioni di cui all'art. 1 e per i lavori delle stesse, indipendentemente dalla partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, i gettoni di presenza previsti dalla Legge Regionale n. 47 del 28/12/1974 per i Consiglieri Comunali, per ogni effettiva partecipazione alle riunioni.

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al richiamato Ordinamento Enti Locali, approvato con Legge 15/03/1963, n. 16, se ed in quanto compatibili.

Art. 19

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 197 del citato Ordinamento di cui alla Legge 15/03/1963, n. 16